RIFLETTENTE MODIFICAZIONI ALLE LEGGI SUL CREDITO FONDIARIO 22 FEBBRAIO 1885 N. 2922 (SERIE 3ª) E 17 LUGLIO 1890 N. 6955 (SERIE 3ª)

Art. 3

Il debitore ha facolta' di liberarsi anticipatamente di tutto o in parte del debito, corrispondendo pero' all'Istituto ed all'erario i compensi di cui all'articolo 1° e nella misura come appresso:

Per conto dell'Istituto in una somma corrispondente al diritto di commissione per una volta sola sopra ogni 100 lire della somma restituita prima del tempo, e per conto dell'erario, nel caso dell'anticipata restituzione parziale o totale del capitale ancora dovuto, consisteranno nel pagamento di un quarto delle restanti quote di abbonamento sul capitale anticipatamente restituito, fatto in una sola volta, congiuntamente al capitale restituito.

Quando si tratti di espropriazioni per mutui non superiori a lire 10,000, i diritti erariali saranno corrisposti in ragione di una sola annualita', qualunque sia la durata del mutuo.

Nessun compenso e' dovuto per quella parte del credito capitale per la quale, esaurita l'espropriazione dei beni ipotecati, l'Istituto sia rimasto incapiente.

Parimenti nessun diritto sara' dovuto all'erario nel caso di restituzione anticipata di mutuo fatta mediante stipulazione di un nuovo mutuo con lo stesso o con altro Istituto, purche' la somma e la durata del nuovo mutuo non siano inferiori al capitale ancora dovuto ed agli anni che rimangono a decorrere.

Versione in vigore dal 28 giugno 1896, non più in vigore dal 12 gennaio 1906 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riflettente modificazioni alle leggi sul Credito fondiario 22 febbraio 1885 n. 2922 (serie 3ª) e 17 luglio 1890 n. 6955 (serie 3ª)
Estremi	Legge 4 giugno 1896, n. 183
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1896

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riflettente-modificazioni-alle-leggi-sul-credito-fondiario-22/art-3/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it